


Regolamento assembleare



Società per azioni - Sede Sociale: Via Alessandro
Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale:
Piazza Cordusio - 20123 Milano; Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi

Testo modificato agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17; eliminazione degli articoli 18 e 19 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli; modifica dell'attuale articolo 22 (rinumerato come 20), a seguito delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011.

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di UniCredit (d'ora in avanti "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria.

Articolo 2

1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto al voto, anche mediante rappresentante, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.

2. Assistono all'Assemblea, ove nominati, i Direttori Generali.

3. Possono assistere all'Assemblea i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit.

4. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere. L'elenco di coloro che sono ammessi ad assistere all'Assemblea deve essere riportato nel verbale assembleare o in allegato allo stesso.

Articolo 3

1. Coloro che hanno diritto di intervenire nella, o assistere alla, Assemblea ai sensi del precedente art. 2 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno, valido per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, da esibire anche a richiesta degli incaricati della Società.

2. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio/video per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale assembleare.

3. Resta ferma la possibilità per la Società di mettere a disposizione del pubblico le registrazioni relative alle presentazioni degli Amministratori della Società sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di utilizzare, ove previsto in statuto, le riprese audio/video per consentire agli aventi diritto al voto di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 4

1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di Personale incaricato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

2. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Articolo 5

1. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, fotografia o trasmissione dell'evento assembleare, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 6

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 7

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero proporre la trattazione unitaria di più argomenti all'ordine del giorno, ove strettamente connessi tra loro.

2. Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

3. È riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.

4. Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

5. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 8

1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 2, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, tramite il Notaio ovvero il Segretario, presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

4. I Membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e, ove nominati, i Direttori Generali possono chiedere di intervenire nella discussione.

5. Prendono la parola i Vice Direttori Generali, ove nominati, e gli appartenenti al Personale della Società, nonché gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

1. Il Presidente, o su suo invito gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali, gli altri esponenti del Personale della Società, gli Esponenti Aziendali ed il Personale di Società del Gruppo UniCredit rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno. Prima dell'inizio della discussione, ovvero nel corso della medesima, verrà data

risposta alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata già data risposta da parte della Società.

Articolo 10

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina il periodo di tempo - di norma non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento, a titolo di replica, per la durata massima di cinque minuti.

Articolo 11

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo complessivamente non superiore a tre ore.

2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga; in caso di rinvio dell'adunanza egli fissa contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 12

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

1. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 14

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 15

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.

2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con

modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Articolo 16

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

1. Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Articolo 18

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto sociale.

Articolo 19

1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 20

1. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.